

STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TRIESTE ATLETICA"

TRIESTE

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una associazione polisportiva ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Trieste Atletica" con sede a Trieste, in via Pitacco n. 14.

ARTICOLO 2 – COLORI SOCIALI, LOGO

I colori sociali sono il giallo con inserti blu.

Il logo è rappresentato da una alabarda rossa posizionata al centro di un cerchio con sfondo giallo e bordo azzurro dove è inserita la scritta "ASD TRIESTE ATLETICA".

ARTICOLO 3 - DURATA

L'associazione ha durata illimitata o sino alla delibera di scioglimento adottata dall'Assemblea Straordinaria dei soci ovvero imposta dalla legge.

ARTICOLO 4 – SCOPO

L'associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro, caratterizzata dalla democraticità della struttura e dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche associative. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

È un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

L'associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, atletica leggera, calcio, pallavolo, pallacanestro, nuoto, tiro con l'arco, pattinaggio, tennis, arrampicata e con particolare riguardo alle manifestazioni di atletica leggera e podistiche, competitive e non.

L'attività sportiva, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, si prefigge di contribuire alla promozione sociale, alla formazione extrascolastica nonché alla socializzazione tra persone di differenti età, sesso, cultura e nazionalità.

L'associazione partecipa e promuove manifestazioni di interesse sociale per l'utilizzo del tempo libero e la riscoperta dei principali valori umani per favorire la coesione sociale, la scoperta di luoghi nuovi nonché cooperare alla tutela dell'ambiente.

Nella propria sede, o nei locali in uso, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

L'associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, come ad esempio:

- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
- organizzare manifestazioni e gare sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti alla loro realizzazione, gestire spazi pubblicitari nelle suddette manifestazioni e gare
- partecipare a gare, campionati, concorsi, manifestazioni ed iniziative in Italia e all'estero;
- promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva;
- studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;

- gestire impianti propri o di terzi, anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati, adibiti a palestra, campi e strutture sportive di vario genere;
- indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e qualificazione per operatori sportivi;
- organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci quali escursioni nel verde a contatto della natura collegando la manifestazione sportiva con visite a luoghi d'arte;
- acquistare e distribuire tra i soci articoli sportivi con i colori e il logo dell'associazione;
- organizzare manifestazioni rivolte a favorire la pratica sportiva delle persone con disabilità;
- promuovere l'attività sportiva a persone in condizioni di disagio fisico, psichico, comportamentale o sociale e favorire, attraverso l'attività sportiva, l'inclusione sociale delle persone svantaggiate ed in particolare quelle diversamente abili (psichici, fisici e sensoriali).

L'associazione è affiliata al C.O.N.I., alle federazioni sportive nazionali ed agli enti di Promozione Sportiva per le discipline sportive che intende promuovere, sviluppare e diffondere. A tal fine l'associazione accetta tutte le disposizioni statutarie e i regolamenti del C.O.N.I. delle federazioni e degli enti di Promozione Sportiva, nonché gli eventuali provvedimenti disciplinari che tali organi ritenessero di promuovere nei confronti della stessa o dei suoi soci. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva e/o federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'associazione può altresì svolgere attività di natura commerciale, inclusa la stipulazione di contratti di sponsorizzazione e simili, purché in diretta attuazione degli scopi istituzionali ed al solo fine di reperire le necessarie risorse finanziarie per lo sviluppo ed il sostentamento dell'attività istituzionali di natura prettamente non commerciale.

ARTICOLO 5 - SOCI

Il numero di soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividano le finalità ed i principi ispiratori, ne accettino lo Statuto, ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli.

Essi si distinguono nelle seguenti categorie:

a - sostenitori

b - onorari

c - effettivi

Sono soci *sostenitori* le persone che annualmente si distinguono per erogazioni o liberalità a favore dello sviluppo dell'attività dell'associazione.

Possono essere soci *onorari* le personalità che si siano distinte nel settore sportivo o che abbiano contribuito allo sviluppo dell'associazione o, comunque, al perseguimento degli obiettivi della stessa.

La nomina di socio sostenitore o onorario è riservata al consiglio direttivo.

Possono essere soci *effettivi* i cittadini italiani o stranieri che, previa presentazione di domanda di ammissione, intendono spendersi con costante operosità per il perseguimento dello scopo sociale.

ARTICOLO 6 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile

condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Italiana Atletica Leggera e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. Con la presentazione e sottoscrizione della domanda di ammissione gli aspiranti soci accettano senza alcuna riserva il contenuto del presente Statuto e dei regolamenti interni che dovessero essere adottati nel rispetto delle prescritte formalità. L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

ARTICOLO 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione.

Tutti i soci hanno il diritto di utilizzare i locali, le strutture e le attrezzature eventualmente gestite dall'associazione, nel rispetto di quanto disposto nei regolamenti e, comunque, compatibilmente con le esigenze dell'associazione.

Tutti i soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli organi dell'associazione e di corrispondere le quote associative che verranno determinate annualmente per l'anno successivo con delibera del consiglio direttivo in funzione dei programmi di attività.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Tutti i soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo ed in quello civile il buon nome dell'associazione e di osservare le regole comportamentali prescritte dalle competenti federazioni od enti cui l'associazione aderisce, nonché di mantenere in qualunque circostanza e luogo un comportamento educato, sportivo, civile e rispettoso della propria e dell'altrui dignità.

Al socio è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ARTICOLO 8 - DECADENZA DEI SOCI

La qualifica di socio può venir meno per le seguenti ragioni:

- a* – dimissioni
- b* - morosità
- c* – radiazione
- d* – scioglimento associazione

Le dimissioni devono essere comunicate con apposita lettera, indirizzata al consiglio direttivo. Le dimissioni non liberano il socio dal versamento della quota associativa per l'anno sociale iniziato da almeno tre mesi alla data della comunicazione.

La morosità nei pagamenti delle quote o contributi associativi, richiesti periodicamente dal consiglio direttivo, determina la perdita della qualifica di socio decorsi trenta giorni dal sollecito di pagamento o, in mancanza, decorsi inutilmente centoventi giorni dalla scadenza per adempiere all'obbligo.

La radiazione del socio, di qualunque categoria, può essere deliberata dal consiglio direttivo, ascoltato il socio interessato, qualora questi non osservi lo statuto o i regolamenti, non si adegui alle eventuali direttive emanate dal consiglio stesso, svolga o tenti di svolgere attività contraria agli interessi dell'associazione, si renda responsabile di comportamenti ritenuti disonorevoli ed in grado di provocare danni materiali e d'immagine all'associazione ovvero qualora egli sia destinatario di gravi sanzioni da parte delle federazioni o degli enti cui l'associazione aderisce. La radiazione del socio è comunicata al destinatario con lettera motivata. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci.

La perdita di qualsiasi ragione della qualifica di socio non comporta il rimborso da parte dell'associazione di contributi e/o quote già versate per periodi successivi alle stesse. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo. Dalla comunicazione della decadenza il socio non potrà indossare in pubblico la divisa ufficiale dell'associazione.

ARTICOLO 9 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci
- b) il presidente dell'associazione.
- c) il consiglio direttivo
- d) Organo di controllo o Revisore Unico
- e) il collegio dei probiviri

ARTICOLO 10 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è sovrana e delibera su tutte le questioni attinenti alla vita associativa.

Le assemblee possono essere ordinarie o straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza con espressa menzione degli argomenti all'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'orario della prima e seconda convocazione. L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci, in ogni caso almeno otto giorni prima dell'adunanza, mediante modalità quali l'invio di lettera semplice o messaggio di posta elettronica o altro idoneo mezzo di comunicazione.

Le assemblee sono valide quando alla prima convocazione sono presenti almeno due terzi dei soci effettivi aventi diritto al voto e in seconda convocazione, dopo mezz'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ed ogni qual volta sia ritenuto necessario ed opportuno ovvero risulti da apposita deliberazione del consiglio direttivo.

Sono riservate all'assemblea ordinaria dei soci le deliberazioni riguardanti:

- l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo annuale dell'associazione nonché il rendiconto preventivo redatti dal consiglio direttivo;

- la nomina del Presidente dell'associazione e dei membri del consiglio direttivo nonché degli eventuali ulteriori organi previsti dallo statuto;
- le materie che non risultano di competenza esclusiva di altri organi né dell'assemblea straordinaria dei soci.

L'assemblea straordinaria è convocata dal presidente o da chi ne fa le veci ogniqualvolta sia ritenuto necessario o qualora ne facciano richiesta per iscritto almeno la metà dei membri del consiglio direttivo ovvero un terzo del totale dei soci effettivi, proponendo altresì l'ordine del giorno che desiderano trattare. In tal caso il presidente dovrà procedere alla convocazione entro trenta giorni dalla richiesta. Sono riservate all'assemblea straordinaria dei soci le deliberazioni riguardanti:

- le modificazioni dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione e conseguenti nomina dei liquidatori e destinazione del patrimonio;
- questioni di particolare importanza per la vita e il funzionamento dell'associazione.

Per le deliberazioni assembleari si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 del Codice Civile.

Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie i soli soci in regola con il versamento della quota annua e di qualunque altra somma dovuta all'associazione, non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto, indipendentemente dall'eventuale maggior valore della quota o contributo associativo versato.

Le assemblee sono presiedute dal presidente ovvero in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere con maggiore anzianità di socio.

Delle riunioni dovrà essere redatto apposito verbale a cura del segretario o di altra persona nominata dai presenti. Il verbale dovrà essere trascritto sul libro delle assemblee dei soci che verrà conservato nella sede sociale e potrà essere visionato in qualsiasi momento dai soci.

È ammessa la facoltà di delegare altri soci alla partecipazione all'assemblea. Nelle votazioni è ammessa una sola delega per socio.

ARTICOLO 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione ed ha il compito di indirizzare l'attività verso il perseguimento degli scopi sociali.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

Il consiglio direttivo ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il rendiconto economico e finanziario consuntivo annuale dell'associazione nonché il rendiconto preventivo da presentare annualmente all'approvazione dell'assemblea;
- proporre modifiche statutarie da sottoporsi alla successiva approvazione dell'assemblea straordinaria;
- redigere i regolamenti interni nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto e delle disposizioni di legge in genere;
- emanare disposizioni e raccomandazioni, anche verbali, ritenute opportune per il buon funzionamento dell'associazione;

- prendere tutte le decisioni occorrenti per l'ordinaria amministrazione dell'associazione, inclusa la nomina di eventuali istruttori, direttori tecnico sportivi ovvero responsabili di settore;
- assumere e licenziare personale dipendente;
- stipulare rapporti di collaborazione e/o consulenza;
- sottoscrivere contratti ed impegni necessari per l'esercizio dell'attività associativa;
- stabilire periodicamente l'importo delle quote associative dovute dai soci nonché l'ammontare dei corrispettivi specifici per la fruizione delle diverse attività svolte dall'associazione, fissandone altresì le modalità di pagamento;
- decidere in maniera inappellabile sulle domande di ammissione presentate dagli aspiranti soci nonché su eventuali sanzioni a carico dei soci ritenuti responsabili di comportamenti disdicevoli;
- deliberare in merito all'affiliazione dell'associazione alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva per le attività che l'associazione intende sviluppare e promuovere;
- può eleggere un presidente onorario che svolga funzioni di rappresentanza e di pubbliche relazioni;
- esercitare ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di dieci membri, a cui si somma sempre la figura del Presidente dell'Associazione che è membro di diritto dello stesso aumentando conseguentemente di una unità il numero dei membri eletti.

Il consiglio direttivo al suo interno nomina il vicepresidente, il tesoriere, il segretario e può attribuire ad uno o più consiglieri con incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il presidente.

Il consiglio direttivo dura in carica due anni ed i membri sono rieleggibili senza limitazioni.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente una volta al mese ed ogni qual volta sia ritenuto necessario od opportuno ovvero ne sia fatta richiesta per iscritto dalla maggioranza dei consiglieri.

Nell'awiso di convocazione del consiglio direttivo dovrà essere contenuta l'elencazione delle materie all'ordine del giorno.

Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in caso di impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere con maggiore anzianità di socio.

Le adunanze sono valide se sono presenti la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.

Non sono ammesse deleghe ed in caso di parità prevale il voto del presidente o, in caso di assenza, quello di chi presiede la seduta.

I consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del consiglio.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il consiglio decadano dall'incarico, il consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti che rimangono in carica fino alla successiva assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio.

ARTICOLO 12 – IL PRESIDENTE

Il presidente dell'associazione, rappresenta la stessa agli effetti di legge ed in giudizio ed è investito della firma e della rappresentanza legale in ogni evenienza.

Il presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile senza limitazioni.

Il presidente convoca le assemblee dei soci e del consiglio direttivo, che presiede, e sottoscrive i relativi verbali unitamente al segretario.

Il presidente è munito dei necessari poteri per porre in essere le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Il presidente è munito dei necessari poteri per incassare i mandati di pagamento di enti pubblici o privati intestati all'associazione e per rilasciare quietanze e liberatorie.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni del presidente saranno esercitate dal vicepresidente ovvero dal consigliere più anziano come socio. Se l'assenza o l'impedimento si protrae per più di novanta giorni continuati, il consiglio direttivo provvede alla nomina di un nuovo presidente.

ARTICOLO 13 – ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE UNICO

In tutti i casi in cui è prescritto dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno dai soci, questi nomineranno un organo di controllo o un revisore.

L'organo di controllo potrà essere costituito da un solo membro effettivo ovvero da tre membri effettivi. I componenti resteranno in carica per due esercizi e potranno essere rieletti; la cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo o il revisore sono stati sostituiti.

Ad esso è demandato l'obbligo e le competenze previsti dalla legge per le associazioni sportive dilettantistiche, e specificamente: accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, verificare e controfirmare il bilancio consuntivo, redigere la relazione da presentare all'Assemblea, accertare la consistenza di cassa e l'entità dei depositi presso istituti di credito, effettuare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e controllo

L'organo di controllo o il revisore unico possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri è un organo facoltativo composto da tre membri eletti fra gli associati e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Il Collegio elegge al suo interno un Presidente.

Decide come arbitro su ogni controversia tra gli associati e tra gli associati e gli Organi dell'Associazione.

Esercita la funzione disciplinare anche d'ufficio.

Ha il potere di irrogare, previa audizione delle parti interessate, le seguenti sanzioni:

- a) richiamo verbale;
- b) il richiamo scritto;
- c) la sospensione.

Propone altresì al Collegio Direttivo l'espulsione per gravi motivi.

ARTICOLO 15 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il Coni.

ARTICOLO 16 - CARICHE SOCIALI

Tutti i soggetti che ricoprono cariche all'interno dell'associazione prestano la propria opera a titolo gratuito ed onorifico, salva la percezione di rimborsi spese e di indennità di trasferta nei modi ed ammontare ritenuti opportuni dal consiglio direttivo con apposito regolamento.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

È fatto divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

ARTICOLO 17 - IL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il consiglio direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto economico finanziario da sottoporre, unitamente al preventivo, all'approvazione dell'assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'anno associativo. Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

ARTICOLO 18 - ANNO SOCIALE

L'anno associativo va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e coincide con l'anno solare.

ARTICOLO 19 - ENTRATE E PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione sportiva dilettantistica è costituito da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive Eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) Contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) Altre entrate compatibili con le finalità sociali e dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni

caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

ARTICOLO 20 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibera in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione obbligatoriamente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 21 - RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto e contemplato nel presente statuto, si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana di Atletica Leggera a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

VISTO: IL PRESIDENTE